

# **REGOLAMENTO DELLA CORPORAZIONE DEI PATRIZI GORDOLESI, GORDOLA**

In applicazione alla Legge organica patriziale (LOP), al Regolamento d'applicazione (RALOP), al Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati e ai regolamenti speciali.

## **Art. 1 Definizione e scopo**

Il nome del Patriziato è Corporazione dei patrizi gordolesi. Il Patriziato si estende nelle giurisdizioni dei comuni di Gordola, Cugnasco e Vogorno.

## **Art. 2 Altri enti**

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 della LOP.

## **Art. 3 Costituzione**

Il Patriziato di Gordola, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 6787 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Il sigillo patriziale ha un diametro di mm 29 e porta il nome Corporazione patrizi gordolesi e lo stemma che rappresenta.

## **BENI PATRIZIALI**

### **Amministrazione**

## **Art. 5 Pubblico concorso**

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 della LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. Quando il valore supera l'importo di fr. 10'000.-, il concorso dev'essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio ufficiale cantonale.

## **Art. 6 Modi di godimento**

L'Ufficio patriziale può autorizzare gratuitamente il pascolo del bestiame sulla proprietà patriziale in montagna a chi ne fa richiesta per iscritto. L'istante dovrà garantire la preservazione della proprietà privata.

Art. 7 Il far erba, fieno e strame e raccogliere legna secca è gratuito. Le piante secche, o parti di esse, ancora in piedi, possono essere recuperate gratuitamente solo se in possesso dell'autorizzazione scritta dell'Ufficio patriziale.

Art. 8 Il pascolo del bestiame sulla proprietà patriziale in montagna, il far erba, fieno, strame e raccogliere legna secca è gratuito anche per i non patrizi domiciliati a Gordola e per i proprietari non patrizi di stabili abitativi in montagna.

Per le piante secche in piedi, o parti di esse, per i non patrizi sarà prelevata una tassa secondo indicazione dell'autorità forestale.

L'Ufficio patriziale provvede secondo le necessità al taglio di piante allo stato verde per l'assegnazione di legname da ardere. All'assegnazione partecipano pure i non patrizi con case di vacanza ai Monti Motti, Monti Metri e Bazadee.

Il prezzo del legname, per la vendita, è uguale per i patrizi e non patrizi e si fisserà considerando l'evoluzione del mercato e avuto riguardo del principio della copertura dei costi di produzione.

Art. 9 Il Patriziato può concedere il taglio di legname d'opera ai patrizi maggiorenni unicamente per la costruzione o riattazione di case di vacanza ai Monti Motti, Monti Metri e Bazadee. Il quantitativo massimo assegnato al patrizio non potrà superare venti metricubi ogni dieci anni. Ogni richiesta dovrà essere debitamente motivata ed il prezzo concordato con l'autorità forestale.

Art. 10 E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale.

Art. 11 E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombrati ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Art. 12 E' vietato erigere costruzioni di qualsiasi tipo sul territorio patriziale senza le relative autorizzazioni.

Il terreno patriziale chiesto da patrizi per la riattazione di un rustico sarà ceduto gratuitamente riservata l'autorizzazione assembleare all'alienazione e la relativa ratifica cantonale. Per i non patrizi, **la cui richiesta soggiace allo stesso iter**, il prezzo sarà fissato tenuto presente la valutazione di mercato.

## APPARTENENZA AL PATRIZIATO

Art. 13 Si richiamano le norme di cui al **Titolo IV**, Capo I, II, III della LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. della LOP e relativo RA.

Art. 14 **Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi**

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. della LOP e relativo RA.

# ORGANIZZAZIONE DEL PATRIZIATO

## Generalità

- Art. 15 Gli organi del Patriziato sono:
- a. l'Assemblea patriziale;
  - b. l'Ufficio patriziale.

## L'Assemblea patriziale

Art. 16 L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 17 L'Assemblea delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'art. 68 dalla lettera b alla lettera n della LOP.

- Art. 18 Le Assemblee ordinarie sono due per ogni anno. La prima si riunisce l'ultimo venerdì di marzo:
- a) rinnova l'Ufficio presidenziale e gli scrutatori;
  - b) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
  - c) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce il terzo venerdì di dicembre:

- a) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina **per il quadriennio** la commissione della gestione **e le eventuali commissioni speciali**

- Art. 19 Le Assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:
- a) quando lo ritiene opportuno;
  - b) su domanda popolare;
  - c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 20 La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale. Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare. L'Ufficio patriziale **entro 1 mese dalla presentazione** **esamina** se la domanda è regolare e **ricevibile**, e pubblica all'albo la sua decisione. Riconosciute la regolarità e la **ricevibilità**, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 21 L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 della LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 22 Le assemblee hanno luogo nell'apposita sala patriziale.

L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le Assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

- Art. 23 Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 della LOP.
- Art. 24 Ogni anno, all'inizio della prima Assemblea ordinaria, è designato l'Ufficio presidenziale composto da un presidente, **che sta in carica un anno**, e due scrutatori.

Il presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti. In caso di recidiva, lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea. In questo caso, egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 25 Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

- Art. 26 Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:
- a) la data e l'ordine del giorno;
  - b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
  - c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
  - d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale è letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 27 L'Assemblea vota per alzata di mano. Va eseguita la controprova. Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

- Art. 28 Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:
- a) votazioni preliminari.  
Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia;
  - b) votazioni eventuali.  
Quando vi sono proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale;
  - c) votazione finale.  
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

- Art. 29 Si richiamano espressamente le norme dell'art. 74 cpv 1, 2 e 3 della LOP.
- Art. 30 L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 della LOP e l'art. 24 del presente regolamento. Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.
- Art. 31 Il presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
- Art. 32 Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse. Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 33 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili in cancelleria almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea.
- Art. 34 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea. Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa. L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
- Art. 35 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale. Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto. Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente. Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare. In caso di accettazione, designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto. Se la mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante ne farà parte. In ogni caso, ha il diritto di essere sentito.
- Art. 36 Oltre ai patrizi iscritti in catalogo, possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni. Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Assemblea.

## L'Ufficio patriziale

Art. 37 L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il presidente, più un supplente.

Art. 38 L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della Corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b della LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 39 L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi ed i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 40 Nella prima seduta successiva alla sua elezione, l'Ufficio patriziale nomina tra i suoi membri un vicepresidente.

Art. 41 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

Art. 42 L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese. L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni volta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In questo ultimo caso, il presidente vidaseguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 della LOP. Se il termine trascorre infruttuoso, la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie, i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni. Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se fu designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

- Art. 43 Il supplente è chiamato per l'inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale. Il supplente è convocato anche nel corso della seduta se, in applicazione dell'articolo 99 della LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.*
- Art. 44 Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale, i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per l'età e il presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
- Art. 45 L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
- Art. 46 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. **Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.**
- Art. 47 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti. I membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto. Se vi sono più proposte, si procede con votazioni eventuali. In caso di parità di voti è esperita una seconda votazione in una seduta successiva. Se il risultato è ancora di parità, è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 48 Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Art. 49 Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 della LOP.  
**L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopi di lucro.**
- Art. 50 Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.
- Art. 51 La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario. Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, **partner registrati, conviventi di fatto**, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 52 Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario. Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. Il riassunto della discussione è registrato a parte e approvato nella seduta successiva. Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

### Norme varie

Art. 53 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 54 I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Per tutte le altre richieste si richiamano le norme disciplinate nella Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT) entrata in vigore il 1 gennaio 2013.

Art. 55 Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati, l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 56 I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando superano l'importo di fr. 10'000.-. Per i lavori e le forniture comportanti una spesa superiore a fr. 10'000.-, il concorso dev'essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul Foglio ufficiale cantonale.

## **I DIPENDENTI DEL PATRIZIATO**

Art. 57 L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- a) il segretario;
- b) il delegato di montagna.

Art. 58 La nomina è fatta per pubblico concorso. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale. Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Art. 59 Per tutti i dipendenti di nuova nomina, il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi, l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso. Trascorso il periodo di prova, ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art 60 *Per la nomina degli impiegati del Patriziato si dà la preferenza ai cittadini patrizi. Altre disposizioni saranno stabilite dal bando di concorso.*



- Art. 61 I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso, e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.
- Art. 62 I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.
- Art. 63 Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

In particolare, il segretario firma, con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale, redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale, è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

- Art. 64 La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
- l'ammonizione;
  - la multa fino a fr. 500.-;
  - la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
  - il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere. Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato. I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## **ONORARI, STIPENDI, DIARIE E INDENNITÀ**

- Art. 65 I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:
- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| presidente      | fr. 700.- |
| vice presidente | fr. 550.- |
| membro          | fr. 350.- |
- Art. 66 Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:
- |                      |            |
|----------------------|------------|
| segretario           | fr. 3500.- |
| delegato di montagna | fr. 200.-  |
- Art. 67 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:
- per mezza giornata fr. 70.-
  - per una giornata fr. 140.-
  - per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

## **CONTI – ESAME DELLA GESTIONE – COMMISSIONE DELLA GESTIONE**

- Art. 68 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. della LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei Patriziati.
- Art. 69 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto postale (ev. conto bancario). Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente. Il segretario ha diritto di firma con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.
- Art. 70 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema **a partita doppia**.
- Art. 71 La Commissione della gestione **viene nominata per il quadriennio**, in occasione della seconda Assemblea ordinaria. La Commissione della gestione si compone di 3 membri e due supplenti. La carica di membro e di supplente della Commissione della gestione è obbligatoria.
- Art. 72 La Commissione esamina e si pronuncia:
- a) sul preventivo;
  - b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 della LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
  - c) sul consuntivo.
- Art. 73 Non possono far parte della Commissione:
- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
  - b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
  - c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.
- Art. 74 Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione. Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
- Art. 75 La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine. Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la Commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea. L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò, l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al dipartimento.

Art. 76 Altre funzioni

Nella sua prima seduta, la Commissione nomina tra i suoi membri un presidente. La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno 5 giorni prima della seduta. Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri. I supplenti sono convocati in mancanza di uno o più membri e solo nel numero necessario a garantire la presenza di tre commissari. Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto, la Commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La Commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni. Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità, decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della Commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti della Commissione.

Art. 77 Per l'esame di determinati problemi, l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

## CONTRAVVENZIONI

Art. 78 L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata. L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali, è stabilita ad un massimo di fr. 10'000.-, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 79 I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli articoli 37 e 57 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale. Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 80 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli da 120 a 123 della LOP.

## REGOLAMENTAZIONE PER ORDINANZE – CONVENZIONI

Art. 81 L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti. Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 30 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

- Art. 82 Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale. La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.
- Art. 83 Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Sarà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.
- Art. 84 Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento patriziale del 29 ottobre 1998.  
Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta del 18 dicembre 2014.

Per l'assemblea patriziale:

il presidente

Florio Borradori

il segretario

Giuliano Scaroni

gli scrutatori

Luca Borradori

Claudio Gropengiesser